

Consiglio del 21 ottobre 2013

Punto 6 all' ODG
Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring

ALLEGATO 6.1.

Osservazioni e proposte relative all' applicazione in Italia del regolamento (UE) n.575/2013 e della direttiva 2013/36/UE (Trasmesse a Banca d'Italia)



Osservazioni e proposte relative a

APPLICAZIONE IN ITALIA DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 E DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE

Settembre 2013

Il presente documento è il risultato dell'analisi svolta dall'Associazione Italiana per il Factoring (Assifact) sul documento in consultazione pubblica relativo alle discrezionalità nazionali esercitabili da Banca d'Italia in relazione al recepimento del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Direttiva 2013/36/UE recanti l'introduzione delle regole definite dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel dicembre 2010.

Il documento rappresenta quindi la posizione dell'industria del factoring sui temi in consultazione e recepisce le osservazioni formulate dagli operatori del comparto, costituiti da banche ed intermediari finanziari specializzati.

Sebbene il Regolamento, direttamente efficace negli Stati membri senza necessità di recepimento nell'ordinamento nazionale, e la Direttiva CRD IV, che invece necessita di recepimento, presentino come destinatari le banche e le imprese di investimento (SIM), ci pregiamo di formulare osservazioni anche nell'ottica dell'eventuale applicazione agli intermediari finanziari specializzati nell'ambito della normativa di vigilanza prudenziale equivalente, focalizzando l'attenzione sul concetto e sulla declinazione del principio di proporzionalità introdotto dal decreto 141/2010 e garantito dal testo unico bancario (art. 108 comma 6).

Richiamiamo a tale proposito osservazioni già formulate in occasione della consultazione promossa da codesta Autorità sullo schema delle "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", ai fini dell'attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo V del Testo Unico Bancario come modificato dal D. Igs. del 13 agosto 2010, n. 141 (Ns Rif. 135/12/BP del 12 marzo 2012).

Ci preme inoltre ricordare il caso particolare e delicato del trattamento degli intermediari finanziari captive, che svolgono la propria attività principalmente nei confronti di soggetti appartenenti al gruppo medesimo, oggetto di recente analisi in occasione della consultazione promossa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro relativa agli schemi di regolamento ministeriale predisposti per l'attuazione del Titolo V, del decreto legislativo 1°



settembre 1993, n. 385, bozza del regolamento di attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del TUB (si vedano, a tal proposito, le osservazioni già trasmesse a Codesta Banca ed in particolare al servizio Supervisione Intermediari Specializzati in data 19 settembre 2013 – Ns. Rif.: 408/13/BP).

Tali società, a cui storicamente per la tipicità del business era riconosciuta la deroga all'applicazione della normativa grandi rischi, prima in modo esplicito e successivamente a seguito della derubricazione da Intermediario ex art. 107 a ex art. 106 in applicazione al decreto 29/2009, si trovano ora nell'impossibilità di mantenere la qualifica di intermediario e di svolgere l'attività nel contesto regolamentato, come le relative conseguenze pregiudizievoli, a seguito dell'introduzione dell'albo unico e dell'estensione della vigilanza a tutti gli intermediari prevista dal decreto 141/2010.

Questa Associazione ha già auspicato l'avvio di un approfondito confronto istituzionale e proposto una riflessione, nell'ambito della consultazione pubblica promossa da Banca d'Italia nel 2012 avente ad oggetto lo schema delle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari in attuazione del d.lgs. 141/2010, richiamando la figura degli intermediari "minori" citata nel documento in consultazione.

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito le osservazioni e le proposte di questa Associazione, redatte, come colonna aggiuntiva, direttamente nella tabella posta in consultazione da codesta Autorità, avendo selezionato le sole discrezionalità nazionali ritenute rilevanti per il comparto rappresentato. Tutte le proposte sono accompagnate dalle riflessioni e motivazioni a supporto.



OSSERVAZIONI E PROPOSTE di ASSIFACT

APPLICAZIONE IN ITALIA DEL REGOLAMENTO (UE) n. 575/2013 E DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

	Regolamento					
Articolo	Paragrafo	Sotto- paragrafo/ Lettera	Descrizione	Orientamento e motivazione	Discrezionalità	Commenti ASSIFACT
			Applicazione dei requ	uisiti su base individuale		
7	1-3		Deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale Facoltà di prevedere, per la filiazione di un ente (¹), di una società di partecipazione finanziaria o di una società finanziaria di partecipazioni mista ovvero per l'ente impresa madre, la deroga su base individuale dall'applicazione dei requisiti prudenziali (ad es. requisiti patrimoniali minimi) al ricorrere di determinate condizioni (ad es. assenza di rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o potenziali, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente impresa madre in uno Stato membro; oppure con riferimento specifico alla deroga per le filiazioni, la sussistenza di garanzie fornite dall'impresa madre delle obbligazioni	discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione vigente. La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 69) e non è stata esercitata a livello nazionale nel 2006 in sede di recepimento del framework di "Basilea 2"; in quell'occasione è stata solo prevista una riduzione del 25% del requisito patrimoniale minimo individuale e	VECCHIA	Banca d'Italia, così come in passato, non intende esercitare tale discrezionalità, ma diversamente dalla situazione attuale tale scelta comporterebbe la perdita: a) dello sconto sui requisiti patrimoniali minimi individuali pari al 25%; b) del limite del 40% per la concentrazione dei rischi. Con l'applicazione del Regolamento, pertanto, l'esercizio della discrezionalità da parte di Banca d'Italia consentirebbe alle banche e alle SIM appartenenti a gruppi di rispettare i soli limiti a livello



assunte dalle filiazioni in questione).	Si richiama l'attenzione sul fatto che il mancato esercizio di tale discrezionalità, permette di includere negli aggregati patrimoniali su base consolidata - nel rispetto delle condizioni previste - gli "interessi di minoranza" che andrebbero altrimenti dedotti ai sensi degli articoli 84.3, 85.3 e 87.3 del regolamento CRR. Si rinvia al documento di consultazione per dettagli.	consolidato (quindi si esclude il rispetto dell'intero requisito patrimoniale e dei requisiti grandi rischi a livello individuale, in base al quale l'esposizione può essere <=25% del patrimonio di vigilanza); mentre in caso di mancato esercizio della discrezionalità le banche e le SIM appartenenti a gruppi sarebbero chiamati a rispettare entrambi i requisiti suddetti.
		Questa Associazione ritiene in primo luogo indispensabile che Banca d'Italia confermi quanto previsto nel documento in consultazione sullo schema delle "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", in attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo V del TUB come modificato dal D. lgs. del 13 agosto 2010, n. 141, ossia il mantenimento di un requisito patrimoniale complessivo pari al 6% delle esposizioni ponderate per il rischio per gli intermediari che non effettuano raccolta



	1	1				di risparmio presso il
						pubblico.
						pubblico.
						Sebbene il settore sia
						caratterizzato, nel suo
						complesso, da un elevato
						livello di capitalizzazione
						degli operatori, si ritiene
						inoltre opportuno che almeno
						nella normativa destinata agli
						intermediari finanziari siano
						mantenuti, a livello
						individuale, sia il 25% di
						riduzione del requisito di
						capitale sia il limite al 40%
						del patrimonio di vigilanza, in
						modo tale da garantire
						maggiore elasticità
						applicativa della normativa e la possibilità per gli
						la possibilità per gli intermediari finanziari
						specializzati, caratterizzati da
						minore rischiosità, di
						mantenere invariati i livelli di
						finanziamento alla clientela e
						le condizioni applicate.
8	4		Deroga all'applicazione dei requisiti di		NUOVA	L'orientamento di Banca
			liquidità su base individuale	esaminare la possibilità di esercitare la discrezionalità al fine		d'Italia è quello di valutare in
			Facoltà di derogare, al ricorrere di	di assicurare coerenza tra l'ambito		prospettiva l'applicazione
			determinate condizioni, all'applicazione su			della discrezionalità, ove



			base individuale dei requisiti in materia di liquidità per le banche e le imprese di investimento autorizzate in Italia e facenti parte di un gruppo, una volta che tali requisiti saranno definiti su base europea.	di applicazione dei requisiti di liquidità e i modelli organizzativi nazionali dei gruppi bancari e di SIM. Si rinvia al documento di consultazione per dettagli.		vengano rispettate le condizioni di cui all'art. 8.2 del CRR. L'Associazione valuta favorevolmente tale orientamento, ritenendo che l'esercizio della discrezionalità sia coerente con la configurazione dei gruppi bancari sotto il profilo della gestione della liquidità e con l'operatività specifica delle società di factoring, anche in considerazione di uno studio recentemente prodotto da questa Associazione in tema di rischio di liquidità (Rif. "Discussion Paper Series n. 1/2013", allegato per pronto riferimento) nel quale si evidenzia come gli indicatori previsti da Basilea 3 per la gestione del rischio di liquidità non sono significativi nell'ambito del factoring.
		1	Requisiti in materia di fond	i propri per il rischio di credito	<u> </u>	
178	1	b	Definizione di default Al fine di valutare l'intervenuto default del debitore, é prevista la facoltà per le autorità di vigilanza di sostituire il periodo	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità. In questo modo:	NUOVA	A tal proposito, confermata la definizione di default prevista già nella Direttiva



scaduto di 90 giorni con uno di 180 giorni per: (i) le esposizioni garantite da immobili residenziali o commerciali vantate nei confronti di piccole e medie imprese classificate nel portafoglio "esposizioni al dettaglio" e (i) le esposizioni verso enti del settore pubblico.

Tale facoltà è prevista per i soli intermediari che fanno ricorso a modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito.

Resta fermo il periodo di 90 giorni ai fini della ponderazione delle esposizioni in default di cui all'art. 122.

- a) si adempie alle raccomandazioni del *Financial Stability Board* che ha richiesto la riduzione da 180 a 90 giorni del termine per considerare un'esposizione scaduta in default;
- b) si evitano disparità di intermediari trattamento tra autorizzati all'utilizzo di modelli IRB e quelli che utilizzano il metodo standardizzato; inoltre per gruppi bancari autorizzati all'utilizzo dei metodi IRB che non abbiano completato il piano di estensione progressiva (roll-out) dei portafogli, si evita il rischio che un medesimo debitore possa essere classificato in modo diverso a seconda del portafoglio di allocazione:
- c) si tiene conto dei costi che gli operatori hanno dovuto sostenere lo scorso anno per adeguarsi al termine di 90 giorni.
- Si rinvia al documento di consultazione per dettagli.

2006/48/CE (Allegato VII), il Regolamento consente alla Banca d'Italia di poter sostituire, solamente per gli intermediari che utilizzano modelli **IRB** per la misurazione del rischio di credito, il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni. Coerentemente con l'impostazione attualmente in vigore, Banca d'Italia non intende esercitare la discrezionalità prevedendo come unico termine, ai fini della classificazione delle esposizioni in stato di default, 90 giorni indipendentemente dalla metodologia di calcolo utilizzata.

L'Associazione non ritiene opportuno opporsi al mancato esercizio della discrezionalità. presente tenuto conto che Banca d'Italia ha recentemente eliminato la deroga ai 180 giorni prevista per: (i) le esposizioni garantite residenziali immobili 0 commerciali vantate nei



			Grandi esposizioni	confronti di piccole e medie imprese classificate nel portafoglio "esposizioni al dettaglio" e (ii) le esposizioni verso enti del settore pubblico, comunque prevista solo per intermediari IRB. Si ritiene pertanto improbabile che essa possa essere reintrodotta, anche in relazione alle raccomandazioni del Financial Stability Board e ai costi già sostenuti dagli intermediari, fatte salve le considerazioni in merito al principio del "level playing field" fra gli operatori a livello internazionale qualora tale discrezionalità fosse esercitata in altri paesi. Inoltre tale disposizione impatterebbe unicamente sugli intermediari IRB, che, per quanto riguarda il settore factoring, sono un numero esiguo.
400	2	b	Esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni Si intende esercitare la VECCHIA	Attualmente è applicato un
		~	Facoltà di esentare totalmente o discrezionalità in modo da garantire continuità con	fattore di ponderazione



		parzialmente i crediti nei confronti di amministrazioni regionali ponderate a 20% e altre esposizioni nei confronti dell medesime amministrazioni regionali autorità locali, o da esse garantite, ai qua si attribuirebbe un fattore di ponderazion del rischio del 20%.	regolamentazione in vigore. La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 113.4). In particolare, si confermerebbe l'attuale ponderazione 20% (cfr. Circ. n. 263, Tit. V, Cap. 1, All. A, lett. C.1; Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Titolo I, Cap. 9).		parziale del 20% che Banca d'Italia intende confermare. Questa Associazione si esprime favorevolmente sull'orientamento proposto che prevede il mantenimento del regime attuale (esenzione parziale attraverso la ponderazione del 20%).
		Disposiz	ioni transitorie		
499	3	Leva finanziaria Facoltà di consentire, fino al 31 dicembr 2017 e in deroga all'articolo 429.2, calcolo del coefficiente di leva finanziari alla fine del trimestre qualora gli en possano non disporre di dati di qualit sufficiente per il calcolo del coefficiente de leva finanziaria come media aritmetica de coefficienti mensili nel corso del trimestre	Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha annunciato la possibilità che la frequenza di calcolo del coefficiente di leva finanziaria sia rivista. Allo stato attuale, tuttavia, non è stato	NUOVA	Si consente la facoltà, fino al 31 dicembre 2017, di calcolare il coefficiente di leva finanziaria alla fine del trimestre qualora gli enti non dispongano di dati di qualità sufficiente per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria come media aritmetica dei coefficienti mensili nel corso del trimestre. Si tratta di una nuova discrezionalità che Banca d'Italia non intende esercitare in quanto attualmente non è stato
			soas monazionais.		raggiunto alcun accordo sulla possibilità di limitare la frequenza di calcolo ai soli dati di fine trimestre, pertanto



	si riserva la facoltà di
	rivedere tale orientamento
	tenendo conto
	dell'evoluzione della materia
	in sede internazionale.
	Questa Associazione si
	riserva di formulare le proprie
	osservazioni in un momento
	successivo, in attesa della
	definizione del regime
	applicabile alla leva
	finanziaria.

